inaf_rm.AOO_OASBologna.Repertorio DD.R.0000015.01-02-2019.h.00:00



Anno 2018

Determinazione n. 15

OGGETTO:

Determinazione a contrarre ai sensi dell'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, per l'affidamento diretto del servizio biennale di sorveglianza fisica della radioprotezione per mezzo di "Esperto Qualificato" presso la sede dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" nell'"Area della Ricerca CNR".

IL DIRETTORE

VISTO

il Decreto Legislativo 23 luglio 1999, numero 296, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 26 agosto 1999, numero 200, che, tra l'altro, istituisce l'"Istituto Nazionale di Astrofisica" come "…ente di ricerca non strumentale ad ordinamento speciale, con sede in Roma e strutture operative distribuite sul territorio […], nel quale confluiscono gli osservatori astronomici e astrofisici";

VISTO

il Decreto Legislativo 4 giugno 2003, numero 138, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 19 giugno 2003, numero 140, che disciplina il "*Riordino dell'Istituto Nazionale di Astrofisica*";

VISTA

la Legge del 27 settembre 2007, numero 165, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 10 ottobre 2007, numero 238, che definisce i principi e i criteri direttivi della "*Delega al Governo in materia di riordino degli Enti di Ricerca*" e, in particolare, l'articolo 1;

VISTO

il Decreto Legislativo 31 dicembre 2009, numero 213, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 1° febbraio 2010, numero 25, che disciplina il "*Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell'articolo 1 della Legge 27 settembre 2007, numero 165*";

VISTA

la Legge 7 agosto 2015, numero 124, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale, del 13 agosto 2015, numero 187, con la quale sono state conferite "Deleghe al Governo in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, l'articolo 13, recante norme in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca";





VISTO

il Decreto Legislativo 25 novembre 2016, numero 218, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale del 25 novembre 2016, numero 276, che disciplina la "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, numero 124";

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, numero 241, e successive modificazioni ed integrazioni, che contiene "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO

lo "Statuto" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 25 maggio 2018, numero 42, emanato con Decreto Presidenziale del 15 febbraio 2018, numero 14, ed entrato in vigore il 24 settembre 2018 e, in particolare, l'articolo 18, comma 5, il quale stabilisce che il Direttore di Struttura "coordina … le attività amministrative della Struttura secondo le direttive del Direttore Generale"

VISTO

il "Disciplinare di Organizzazione e Funzionamento dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 21 giugno 2012, numero 44, e modificato dal medesimo Organo con deliberazioni del 19 dicembre 2013, numero 84, del 19 febbraio 2014, numero 7 del 16 dicembre 2015, numero 28, e del 19 ottobre 2016, numero 107, ed in particolare l'articolo 17, comma 1, il quale stabilisce che i Direttori di Struttura "...coordinano le attività amministrative della Struttura secondo gli atti di indirizzo emanati dal Direttore Generale";

VISTO

il "Regolamento sull'amministrazione, sulla contabilità e sull'attività contrattuale dell'Istituto Nazionale di Astrofisica", approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione del 2 dicembre 2004 numero 3 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, del 23 dicembre 2004 numero 300;

VISTO

il Decreto Legge 6 luglio 2011, numero 98, contenente "Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria", convertito, con modificazioni, dalla Legge 15 luglio 2011, numero 111, ed, in particolare, l'articolo 11 che disciplina gli "Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione", e che dispone tra l'altro che, qualora "...non si ricorra alle convenzioni di cui all'articolo 1, comma 449, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, gli atti e i contratti posti in essere in violazione delle disposizioni sui parametri contenute nell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 sono nulli e costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale";



VISTO

Il Decreto Legge 7 maggio 2012, numero 52, contenente "*Disposizioni urgenti per la razionalizzazione della spesa pubblica*", convertito con modificazioni dalla Legge 6 luglio 2012, numero 97, ed in particolare l'articolo 7 che ha modificato l'articolo 1, commi 449 e 450, della Legge del 27 dicembre 2006, numero 296, prevedendo, tra l'altro, che:

- "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui agli articoli 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni, e 58 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado, le istituzioni educative e le istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le Convenzioni-Quadro. Le restanti amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonché le autorità indipendenti, possono ricorrere alle convenzioni di cui al presente comma e al comma 456 del presente articolo, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti...";
- "le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207";
- "fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO

- il Decreto Legge 6 luglio 2012, numero 95, contenente "*Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini*", convertito con modificazioni dalla Legge 7 agosto 2012, numero 135, ed, in particolare l'articolo 1, il quale ribadisce che:
 - "i contratti stipulati in violazione dell'articolo 26, comma 3, della Legge 23 dicembre 1999, numero 488 ed i contratti stipulati in violazione degli obblighi di approvvigionarsi attraverso gli strumenti di acquisto messi a





disposizione da Consip S.p.A. sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa";

- "ai fini della determinazione del danno erariale si tiene anche conto della differenza tra il prezzo, ove indicato, dei detti strumenti di acquisto e quello indicato nel contratto";
- "non sono comunque nulli i contratti stipulati tramite altra centrale di committenza a condizioni economiche più favorevoli";

VISTO

il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, con il quale è stata data piena attuazione alle Direttive della Unione Europea numeri 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE ed è stato adottato il nuovo "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

il Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, con il quale sono state emanate alcune "Disposizioni integrative e correttive del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50;

VISTO

in particolare l'articolo 1 del Decreto Legislativo 19 aprile 2017, numero 56, che ha modificato la "rubrica" del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, in "Codice dei Contratti Pubblici", in luogo di "Codice degli Appalti Pubblici e dei Contratti di Concessione";

VISTO

l'articolo 32, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*", e successive modificazioni e integrazioni, il quale dispone che:

- "prima dell'avvio delle procedure di affidamento dei contratti pubblici, le stazioni appaltanti, in conformità ai propri ordinamenti, decretano o determinano di contrarre, individuando gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte";
- "nella procedura di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a), la stazione appaltante può procedere ad affidamento diretto tramite determina a contrarre, o atto equivalente, che contenga, in modo semplificato, l'oggetto dell'affidamento, l'importo, il fornitore, le ragioni della scelta del fornitore, il possesso da parte sua dei requisiti di carattere generale, nonché il possesso dei requisiti tecnico-professionali, ove richiesti";

VISTO

l'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "*Codice dei Contratti Pubblici*", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che "*le stazioni appaltanti procedono agli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto, anche senza previa consultazione di due o più operatori economici"*;

VISTO

l'articolo 37, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il



quale stabilisce che: "le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza";

VISTO

l'articolo 40, comma 2, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, "Codice dei Contratti Pubblici", e successive modificazioni e integrazioni, il quale stabilisce che: "a decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici";

VISTO

il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione del 30 ottobre 2018, contenente "Indicazioni alle stazioni appaltanti sull'applicabilità dell'art.40, comma 2, del Codice dei contratti pubblici agli acquisti di importo inferiore a 1.000 euro", il quale precisa che, in relazione alla disposizione recata dall'art. 40, comma 2 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, è consentito, per gli affidamenti infra 1.000 euro, procedere senza utilizzare mezzi telematici, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, comma 450 della legge 27 dicembre 2006, numero 296;

VISTO

l'articolo 1, comma 120, della Legge 30 dicembre 2018, numero 145, "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019 - 2021" il quale ha modificato l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, numero 296, innalzando a 5.000 euro la soglia di spesa al di sotto della quale è consentito derogare all'obbligo di ricorso al mercato elettronico e prevendendo, pertanto, che: "Le amministrazioni statali centrali e periferiche, ad esclusione degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado, delle istituzioni educative e delle istituzioni universitarie, nonché gli enti nazionali di previdenza e assistenza sociale pubblici e le agenzie fiscali di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e al di sotto della soglia di rilievo comunitario, sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione di cui all'articolo 328, comma 1, del regolamento di cui al d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207. Fermi restando gli obblighi e le facoltà previsti al comma 449 del presente articolo, le altre amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché le autorità indipendenti, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 5.000 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione ovvero ad altri mercati elettronici istituiti ai sensi del medesimo articolo 328 ovvero al



sistema telematico messo a disposizione dalla centrale regionale di riferimento per lo svolgimento delle relative procedure";

VISTO

il Decreto 25 novembre 2016, numero 218, contenente disposizioni in materia di "Semplificazione delle attività degli enti pubblici di ricerca ai sensi dell'articolo 13 della legge 7 agosto 2015, numero 124" ed, in particolare, l'articolo 10, il quale stabilisce, al comma 3, che "le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 450, primo periodo, e 452, primo periodo, della Legge 27 dicembre 2006, numero 296, non si applicano agli Enti per l'acquisto di beni e servizi funzionalmente destinati all'attività di ricerca" e, al comma 4, che " per quanto non previsto dal presente decreto si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, numero 50";

VISTO

il Decreto Legislativo 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, contenente l'"*Attuazione delle direttive 80/836, 84/467, 84/466, 89/618, 90/641 e 92/3 in materia di radiazioni ionizzanti*" e, in particolare, l'articolo 75, il quale prevede che:

- "la sorveglianza fisica della protezione dei lavoratori e della popolazione deve essere effettuata ove le attività svolte comportino la classificazione degli ambienti di lavoro in una o più zone controllate o sorvegliate, ovvero comportino la classificazione degli addetti come lavoratori esposti."
- "I datori di lavoro esercenti le attività disciplinate dal presente decreto devono provvedere ad assicurare la sorveglianza fisica, effettuata ai sensi delle disposizioni contenute nel decreto di cui all'articolo 82, sulla base delle indicazioni della relazione di cui all'articolo 61, comma 2, e, successivamente, di quella di cui all'articolo 80, comma 1."

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 21 dicembre 2017, numero 110, con la quale è stata conclusa la procedura per l'accorpamento dell'"Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna" e dell'"Osservatorio Astronomico di Bologna" con la definitiva costituzione della nuova "Struttura di Ricerca" denominata "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna";

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" del 21 dicembre 2017, numero 112, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato designato quale Direttore dell'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*";

VISTO

il Decreto del Presidente dell'"*Istituto Nazionale di Astrofisica*" del 22 dicembre 2017, numero 92, con la quale il Dottore **Andrea COMASTRI** è stato nominato quale Direttore dell'"*Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna*";





VISTA

la Determinazione del Direttore Generale dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" del 26 gennaio 2018, numero 18, con la quale le funzioni proprie del "Datore di lavoro" in materia di sicurezza e salubrità dei luoghi di lavoro, come individuate e specificate dall'articolo 9 aprile 2008, numero 81, e successive modificazioni e integrazioni, emanato in "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro", sono state delegate, con le modalità definite dall'articolo 16 del medesimo Decreto Legislativo, dal "Direttore Generale" ai Direttori pro-tempore delle "Strutture di Ricerca" dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica";

ATTESO

che la "delega di funzioni" di cui alla Determinazione del Direttore Generale del 26 gennaio 2018, numero 18, citata sopra, è stata accettata espressamente dal Dottore Andrea **COMASTRI**, in qualità di Direttore pro-tempore dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", in data 29 gennaio 2018, con nota trasmessa alla Direzione Generale registrata al protocollo in data 29 gennaio 2018, con numero 78;

ATTESO

che, presso la struttura di ricerca "Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica Cosmica di Bologna", confluita nella nuova "Struttura di Ricerca" denominata "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", viene svolta attività di ricerca che si esplica anche mediante il ricorso a strumentazione e analisi che prevedono l'utilizzo di radiazioni ionizzanti;

ACCERTATA

la carenza di professionalità interne all'"Istituto Nazionale di Astrofisica", in possesso della specifica professionalità richiesta per lo svolgimento del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione e disponibili all'incarico, essendo andata deserta l'"Indagine per l'individuazione di professionalità interne allo "Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'espletamento del "Servizio di sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti, per mezzo di esperto qualificato" ai sensi dell'articolo 77 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, numero 230, e successive modifiche ed integrazioni, presso lo "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna", per la durata di un anno", avviata con nota inviata alla Direzione Generale, ai Direttori e ai Responsabili Amministrativi delle Strutture di Ricerca dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" in data 6 aprile 2018, con protocollo di uscita numero 345;

RAVVISATA

pertanto la necessità di garantire la sorveglianza fisica dei lavoratori esposti al rischio di radiazioni ionizzanti a mezzo di un "Esperto Qualificato", così come previsto dall'articolo 75 del Decreto Legislativo 17 marzo 1995, numero 230, che regolamenta la detenzione e l'utilizzo delle sorgenti di radiazioni ionizzanti, ricorrendo ad un operatore economico idoneo;





ATTESO

che il servizio di sorveglianza della radioprotezione in argomento è da ritenersi "funzionalmente destinato alla ricerca", ai sensi dell'articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218, in quanto necessario per il regolare svolgimento delle attività scientifiche e tecnologiche, che richiedono l'utilizzo di sorgenti radioattive, ospitate presso i laboratori dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio" nella sede all'interno dell'"Area della Ricerca CNR" e che, pertanto, non sussiste l'obbligo di acquisizione dello stesso mediante gli strumenti di acquisto o di negoziazione predisposti dalla "Concessionaria dei Servizi Informatici Pubblici Società per Azioni (Consip Spa)";

ATTESO

che il servizio di radioprotezione in argomento è offerto per l'importo annuo di € 1.500,00 (euro millecinquecento,00), per la spesa complessiva di € 3.00,00 (euro tremila,00) nel biennio, al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente, dall'impresa **SOFTEC TECHNOLOGY AND RESEARCH SRL**, identificata con codice fiscale e partita IVA numero 02277091209, con sede in Bologna, alla Via Stracciari numero 2, come risulta dal preventivo di spesa numero del 12 ottobre 2018, acquisito, in via di indagine di mercato;

RITENUTO

che, alla luce della ricerca di mercato svolta con l'acquisizione di un preventivo comparativo, il prezzo offerto dall'impresa **SOFTEC TECHNOLOGY AND RESEARCH SRL** sia congruo ed economicamente conveniente, in quanto più basso del prezzo annuo del servizio nell'anno 2018, pari a € 1.600,00 (euro mille seicento,00) al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente;

VISTO

il "Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) on line" numero INAIL_13647150, valido fino al 26 febbraio 2019, dal quale risulta che l'impresa SOFTEC TECHNOLOGY AND RESEARCH SRL è regolare nei confronti dell'INPS e dell'INAIL;

VERIFICATO

che a carico dell'impresa **SOFTEC TECHNOLOGY AND RESEARCH SRL**, alla data del 31 gennaio 2019, non risultano annotazioni nel "*Casellario delle imprese*", gestito dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC);

VISTO

il "Documento di verifica di autocertificazione" numero P V331484 del 31 gennaio 2019, rilasciato telematicamente dal Registro imprese – Archivio Ufficiale delle Camere di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura (CCIAA), il quale attesta che l'impresa SOFTEC TECHNOLOGY AND RESEARCH SRL è regolarmente iscritta alla CCIAA di Bologna per la categoria di attività oggetto del presente provvedimento;

VISTA

la Delibera del Consiglio di Amministrazione del 19 dicembre 2018, numero 108, con la quale è stato approvato il Bilancio Annuale di Previsione dell'" *Istituto Nazionale di Astrofisica*" relativo all'Esercizio Finanziario 2019;





ACCERTATA

la disponibilità finanziaria sul pertinente capitolo di spesa;

DETERMINA

Articolo 1. Per le motivazioni esposte in premessa, di procedere all'affidamento diretto del servizio di sorveglianza fisica della radioprotezione per mezzo di "Esperto Qualificato" presso la sede dell'"Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna" nell'"Area della Ricerca CNR", per la durata di ventiquattro mesi, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni, e dell'articolo 10 del Decreto 25 novembre 2016, numero 218.

Articolo 2. Di autorizzare l'affidamento del servizio specificato nell'articolo 1 della presente Determinazione all'impresa **SOFTEC TECHNOLOGY AND RESEARCH SRL**, per un importo complessivo di € **3.000,00** (euro tremila,00), al netto dell'Imposta sul Valore Aggiunto (IVA), all'aliquota vigente.

Articolo 3. Di nominare "Direttrice dell'Esecuzione", per lo svolgimento del servizio oggetto della presente Determinazione, la Signora Filomena SCHIAVONE, dipendente in servizio presso l' "Osservatorio di Astrofisica e Scienza dello Spazio di Bologna, già preposta alle attività dei laboratori con utilizzo di radiazioni ionizzanti, con la qualifica di collaboratore tecnico degli enti di ricerca, IV livello, ai sensi dell'articolo 101 del Decreto Legislativo 18 aprile 2016, numero 50, e successive modificazioni e integrazioni.

Articolo 4. Di assegnare alla procedura di affidamento il Codice Identificativo Gara (CIG) Z8D26F5AE6.

Articolo 5. Di autorizzare l'impegno della relativa spesa, stimata complessivamente in € 3.660,00 (euro tremila seicentosessanta, 00), sul Centro di Responsabilità 1.13 "OAS Bologna", Codice Obiettivo Funzione 1.06.01 "Funzionamento", Capitolo di spesa 1.03.02.13.999.02 "Altri servizi per prevenzione e sicurezza", del Bilancio Annuale di Previsione dell'"Istituto Nazionale di Astrofisica" per l'Esercizio Finanziario 2019.

Bologna, 0 1 FEB. 2019

